





**ALLEGATO 2** 

# SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**Regione Lombardia**, di seguito denominata REGIONE, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, dott. Francesco Maria Foti domiciliata presso la sede di Regione, autorizzato alla stipula del presente atto

Е

**Ordine degli Avvocati di Milano**, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia n. 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante Avv. Antonino La Lumia, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine

F

**Unione Lombarda Ordini Forensi**, di seguito denominato UNIONE LOMBARDA con sede legale in Milano via Freguglia, nella persona del suo Presidente legale rappresentante, Avv. Giovanni Rocchi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Lombarda

#### PREMESSO CHE

- nell'ambito degli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza, la legge regionale n.11/2012 prevede espressamente all'art.3 comma 4 che Regione Lombardia possa stipulare protocolli con gli ordini degli avvocati, per favorire l'assistenza legale a favore delle donne vittime di violenza, anche tramite la realizzazione di azioni e percorsi formativi professionalizzanti rivolti agli avvocati;
- la legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. Codice Rosso) "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" innova e modifica la disciplina sostanziale e processuale penale;
- il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, nell'ambito dell'Asse Protezione e Sostegno, individua tra le priorità il garantire una formazione periodica agli operatori dei Servizi territoriali che entrano in contato con le donne vittime di violenza e loro figli, riconoscendo l'Ordine degli Avvocati quale soggetto essenziale per garantire l'operatività delle reti territoriali interistituzionali territoriali antiviolenza;







- il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, nell'ambito dell'Asse Perseguire e Punire, individua tra le priorità relative al miglioramento delle procedure di gestione del rischio e dell'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne anche l'estensione del gratuito patrocinio per coprire le spese processuali oltre i casi previsti dalla normativa nazionale (per esempio, per attività stragiudiziali o nei procedimenti di separazione e divorzio);
- partecipano alle reti antiviolenza le Avvocate e gli Avvocati che devono essere specializzati sul fenomeno, sia dal punto di vista giuridico, sia sulle modalità di rapportarsi con la vittima nelle procedure di presa in carico, al fine di individuare le diverse forme di violenza contro le donne diversificate e pervasive;

#### **CONSIDERATO CHE**

- le avvocate e gli avvocati, in conformità con quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) assolvono alla funzione di garantire alla cittadinanza l'effettività della tutela dei diritti, e che, ai sensi della richiamata legge 247/2012, l'Ordine:
  - è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, con la finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale;
  - o ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni;
  - o organizza e promuove eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti ed ai fini di qualificare ulteriormente la professionalità degli iscritti;
- Regione Lombardia, coerentemente agli indirizzi della L.R. n 11/2012 ed in attuazione al Piano Quadriennale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno tutela a favore delle donne e dei loro figli vittime di violenza, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, tramite il costante coinvolgimento e collaborazione con Istituzioni, associazioni, Ordini professionali e società civile, raccordando le diverse competenze ed expertise in una logica di lavoro in rete;
- Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda Ordini Forensi hanno avviato, a decorrere dal 2014, una collaborazione sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, tramite la stipula di Protocolli d'Intesa, finalizzati alla organizzazione di corsi professionalizzanti e follow up rivolti agli Avvocati, nonché altre tipologie di interventi relative allo sviluppo ed aggiornamento della Banca Dati giurisprudenziale lombarda e realizzazione di percorsi di sensibilizzazione in Istituti scolastici della Lombardia, collaborazione che è stata sempre condivisa dal Tribunale di Milano attraverso la presenza di giudici specializzati nella materia in tutte le azioni formative, di raccolta e di analisi delle







sentenze realizzate e ciò anche in relazione alla partecipazione costante al Gruppo Guida;

Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda Ordini Forensi hanno istituito, come stabilito nel protocollo d'intesa del 2021, 2022, un gruppo di lavoro che si è occupato di studiare come estendere il patrocinio a carico dello Stato a favore delle donne vittime di violenza che, non rientrando nelle previsioni normative specifiche, sia in ambito civile sia in ambito penale, abbiano bisogno dell'assistenza di un difensore. Dai lavori di questo gruppo è emersa, a partire dal protocollo sottoscritto nel 2023 (d.g.r. n. 1223/2023) un'intesa volta a sperimentare un'estensione del patrocinio a spese dello stato, nei termini descritti nell'allegato A1) parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

#### Articolo 1 Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente protocollo.

#### Articolo 2 Finalità

Il presente protocollo promuove ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 e dell'art. 8 della I. r. 11/2012, la collaborazione tra Regione, l'Ordine e il Tribunale per la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche finalizzati a garantire alle donne vittime di violenza un'adeguata assistenza legale gratuita e l'attivazione di ulteriori servizi ed interventi.

## Articolo 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Le parti si impegnano a sviluppare e promuovere congiuntamente attività miranti a istituire un'offerta formativa professionalizzante il cui fine è fornire ai partecipanti un'adeguata preparazione per:

| riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori               |
|---|
| conseguenze lesive;   |
| gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin        |
| dal primo contatto;   |
| offrire un'adeguata assistenza legale ai fini della denuncia e nei diversi livelli        |
| delle fasi processuali;   |
| essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti che a             |
| diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del |
| fenomeno della violenza nei confronti delle donne.  |







## Articolo 4 Impegni di Regione Lombardia

Regione riconosce un contributo economico per la realizzazione di percorsi di formazione professionalizzanti e delle altre attività progettuali previste nel progetto periodo settembre 2025 – dicembre 2027, trasmesso con PEC prot. n. J2.2025.0039270 in data 17/6/2025.

Regione attraverso la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione delle azioni progettuali previste.

## Articolo 5 Impegni dell'Ordine degli Avvocati di Milano

In collaborazione con gli Ordini forensi del territorio lombardo, l'Ordine si impegna a:

- organizzare fino a n.10 incontri di follow-up rivolti agli avvocati che hanno svolto i corsi nelle edizioni precedenti, al fine di riprendere gli argomenti svolti e fornire un aggiornamento rispetto all'evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in materia di violenza di genere;
- 2. realizzare di **n. 1 percorso di formazione professionalizzante** contro la violenza sulle donne rivolti ad un numero max di 150 Avvocati, articolato in n. 8 moduli di n. 3 ore e n.1 modulo finale di 4 ore (per un totale di 28 ore). L'elenco degli avvocati che hanno proficuamente svolto i percorsi sarà attestato da Regione Lombardia;
- 3. aggiornare la banca dati della giurisprudenza lombarda, avviata con precedenti protocolli, funzionale alla raccolta di sentenze sul tema della violenza di genere e violenza domestica. Oltre al Tribunale di Milano (sezione V e IX penale, sezione IX civile, sezione GIP-GUP) verrà individuato un altro Tribunale. Nell'ambito di questa azione è previsto l'ampliamento e l'estensione della banca dati giurisprudenziale con la raccolta dei provvedimenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Verrà istituito un gruppo di lavoro composto da due avvocati referenti per il civile, cinque per il penale e uno per la CEDU. Oltre a due massimatori e a un fornitore per l'anonimizzazione delle sentenze e la raccolta;
- 4. organizzazione di un **convegno finale** (suddiviso in due sessioni mattino e pomeriggio presso il Palazzo di Giustizia) sulla forza della Rete e della diffusione di una cultura del rispetto e della diversità, a tutela delle donne, destinato agli avvocati, agli operatori dei centri antiviolenza e case rifugio e a tutti gli operatori della rete che si occupano di violenza sulle donne;
- 5. programmazione e realizzazione di **percorsi di sensibilizzazione in 2 scuole** (una scuola media, classe seconda e un istituto superiore, classe terza) aventi ad oggetto la prevenzione e la sensibilizzazione rispetto al fenomeno della violenza di genere e consistente in incontri formativi di n. 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore a classe;
- 6. attuare **l'estensione del patrocinio a spese dello stato** come da allegato A1) parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa;







#### Articolo 6 Contributi concedibili

Regione riconosce all'Ordine un contributo complessivo di € 470.000,00 (quattrocentosettantamila) a copertura delle spese per la realizzazione delle attività, così suddivise:

- € 30.000,00 (trentamila) per la realizzazione delle azioni previste all'art. 5 nn. da 1 a 5 del presente protocollo;
- € 440.000,00 (quattrocentoquarantamila) destinate all'estensione del patrocinio a spese dello stato come da allegato A1;

# Articolo 7 Tempistica

I follow up e le altre attività indicate all'art. 5 nn. da 1 a 5 dovranno essere realizzati nel periodo **settembre 2025 – dicembre 2027**. Le spese dovranno essere rendicontate entro il **28 febbraio 2028**, secondo le modalità previste all'art. 9 del presente protocollo.

Le azioni di cui all'allegato A1) si pongono in continuità con il protocollo precedente e potranno essere riconosciute laddove avviate a partire dal **12 febbraio 2025** e dovranno essere rendicontate **ogni 30 giugno e 31 dicembre** come da articolo 11 dell'allegato stesso.

## Articolo 8 Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo regionale riferito alle **attività di cui ai nn. da 1 a 5** dell'articolo 5 sarà erogato all'Ordine in due fasi successive:

- 1. il 50% all'atto di sottoscrizione del presente protocollo d'Intesa;
- 2. il 50% alla conclusione delle attività di cui all'art. 5 della presente intesa, previa approvazione della relazione finale e verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Con riferimento all'**estensione del gratuito patrocinio** dettagliato nell'allegato A1), il contributo verrà erogato in un'**unica soluzione** alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.

# Articolo 9 Rendicontazione delle spese sostenute

Con riferimento alle attività di cui ai nn. da 1 a 5 dall'articolo 5 Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa della relazione finale delle attività e dei prodotti realizzati e a liquidare il saldo entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della rendicontazione.

Sulla base delle azioni realizzate, l'Ordine presenterà una **relazione finale** che evidenzi, in coerenza con le attività previste, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità







riscontrate.

Alla relazione finale allegherà la documentazione predisposta la Regione Lombardia e, in particolare:

- 1. l'elenco delle spese sostenute;
- 2. i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
- 3. i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi curriculum vitae dei soggetti incaricati;
- 4. i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto
- 5. copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto;
- 6. eventuale dichiarazione in caso di rinuncia del professionista all'incarico.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale regionale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

Regione monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

Con riferimento alle attività legate all'estensione del gratuito patrocinio si rinvia all'articolo 11 dell'allegato A1).

#### Articolo 10 Revoche

Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l'impossibilità di svolgere e completare il percorso formativo, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca disporrà l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione.

## Articolo 11 Trattamento dei dati personali

In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione del presente protocollo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### Articolo 12 Controversie







Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### Articolo 13 Disposizioni finali

Il presente protocollo rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti.

Ogni modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

#### per Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità **Dott. Francesco Maria Foti** 

per Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente

Avv. Antonino La Lumia

per Unione Lombarda Ordini Forensi

Il Presidente

Avv. Giovanni Rocchi







ALLEGATO A1

#### ESTENSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Per la realizzazione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

#### **TRA**

**Regione Lombardia**, di seguito denominata REGIONE, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, dott. Francesco Maria Foti domiciliata presso la sede di Regione, autorizzato alla stipula del presente atto

Ε

**Ordine degli Avvocati di Milano**, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia n. 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante Avv. Antonino La Lumia, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine

#### **VISTA**

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 la quale riconosce che la violenza di genere inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
- la Legge 15.10.2013 n. 118 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere";
- la legge regionale 11/12 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza"
- il D.P.R. 115/2002, "Testo unico in materia di spese di giustizia 2019" e successive modifiche e aggiornamenti;

#### **CONSIDERATO**

- Che Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o di stalking, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile;
- Che con D.G.R. n. 4555/2025 è stata destinata la somma totale di € 470.000,00 per il rinnovo e l'innovazione del protocollo d'intesa con l'ordine degli avvocati di







Milano e con l'U.L.O.F di cui la somma pari a € 440.000,00 si ritiene di destinare a fare fronte al sostegno per il patrocinio legale.

#### **RITENUTO**

Di assicurare piena attuazione alla legge regionale, stabilendo la stipula del Protocollo di Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Milano, in quanto ordine distrettuale con funzioni di coordinamento degli ordini degli Avvocati del distretto di Corte di Appello di Milano e di Brescia, per la gestione del sostegno economico diretto a garantire la possibilità di assistenza legale per le donne che hanno subito violenza;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

#### SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

## Articolo 1 Oggetto

Il presente Protocollo ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione e Ordine degli Avvocati di Milano per il perseguimento della gestione delle risorse destinate al sostegno del patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza o di atti persecutori.

# Articolo 2 Risorse finanziarie

Regione quantifica le risorse finanziarie per il sostegno del patrocinio legale a favore delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori in € 440.000,00 (quattrocentoquarantamila).

#### Articolo 3

# Requisiti per l'accesso ai benefici del patrocinio legale delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

Per le finalità del presente articolo è confermato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano in quanto ordine con funzioni di coordinamento, un fondo per il sostegno del patrocinio legale alle donne – senza limiti di età – vittime di violenza o atti persecutori, in possesso di tutti i requisiti generali di seguito elencati:

3A)

IN AMBITO PENALE possono accedere al fondo le vittime dei reati di seguito elencati:

56 e 575 cp tentato omicidio

584 cp omicidio preterintenzionale

570 cp violazione degli obblighi di assistenza familiare

581 cp percosse

582 cp lesioni volontarie

586 cp morte o lesioni conseguenze di altro reato

610 cp violenza privata







612 cp minaccia

614 cp violazione di domicilio

615 bis cp interferenze illecite nella vita privata

615 ter cp accesso abusivo ad un sistema informatico

388 cp mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia

Art. 3 L. 75/28 favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Oltre ad altri reati connessi alla violenza di genere per i quali la Commissione di valutazione di cui all'articolo 9 valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità.

Abbiano scelto un avvocato patrocinante iscritto alle liste del patrocinio alle spese dello Stato e nell'Elenco costituito presso l'Ordine degli Avvocati a seguito dei corsi professionalizzanti svolti negli anni dal 2014 al 2021 di cui ai protocolli di intesa tra Ordine Avvocati Milano e Regione Lombardia, ultimo quello del 25.11.2021 ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge Regionale 11/2012.

Abbiano un reddito personale da lavoro **non superiore al triplo** di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato per i reati diversi da quelli oggetto della deroga di cui all'articolo 76 comma 4 ter del D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115.

Ai fini dell'accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza.

3B)

**IN AMBITO CIVILE** possono accedere al gratuito patrocinio le donne parti di giudizi nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica.

A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia/querela per i reati di genere o satelliti (cfr. punto 3A). La Commissione di cui all'art. 9, valutato il singolo caso, esprime parere di ammissibilità.

Inoltre, potranno usufruire di tale fondo coloro che fanno richiesta dell'ordine di protezione in sede civile ex art. 342 bis/ter c.p.c.

Abbiano scelto un avvocato patrocinante iscritto alle liste del patrocinio alle spese dello Stato e nell'Elenco costituito presso l'Ordine degli Avvocati a seguito dei corsi professionalizzanti svolti negli anni dal 2014 al 2021 di cui ai protocolli di intesa tra Ordine Avvocati Milano e Regione Lombardia, ultimo quello del 25.11.2021 ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge Regionale 11/2012.

Abbiano un reddito personale da lavoro non superiore al triplo di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza.

# Articolo 4 Elenco di avvocati patrocinanti esperti nel settore della violenza maschile contro le donne







Le parti concordano sulla costituzione di un elenco di avvocati patrocinanti, professionalizzati in materia civile o penale aventi esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere. Tale elenco è costituito dagli avvocati che hanno partecipato ai corsi professionalizzanti per gli avvocati lombardi di cui alle pubblicazioni sul BURL di Regione Lombardia.

Gli avvocati dell'elenco si impegnano ad indicare a titolo di compenso professionale i parametri forensi nell'importo minimo.

L'aggiornamento dell'elenco è effettuato su base annuale.

#### Articolo 5 Modalità di promozione e di pubblicizzazione dell'elenco

Una efficace informazione presso gli altri Ordini degli Avvocati dell'Unione Lombarda Ordini Forensi sull'esistenza dell'Elenco e sulla possibilità di iscrizione dei professionisti che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 4, è garantita dall'Ordine degli Avvocati di Milano anche attraverso appositi incontri informativi ed affissione di locandine presso i diversi Consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello di Milano e Brescia.

Le parti inoltre concordano che l'Elenco dei professionisti, individuato attraverso il concorso di tutti i consigli dell'ordine circondariali, ciascuno per il proprio territorio di riferimento e con il coordinamento del Consiglio dell'Ordine di Milano, sia portato a conoscenza dei portatori di interesse e pubblicizzato attraverso tutti i sistemi di comunicazione.

## Articolo 6 Modalità di formazione e di aggiornamento professionale degli iscritti e delle iscritte

Le parti concordano, attraverso il presente Protocollo, che gli avvocati dell'Elenco di cui al precedente articolo 4 siano oggetto di una attività di aggiornamento professionale costante e che garantisca l'approfondimento sulle modifiche normative che dovessero intervenire sulla violenza di genere.

Le necessità formative e di aggiornamento delle iscritte e degli iscritti all'Elenco sulla base delle quali organizzare specifici corsi e seminari, saranno individuate attraverso la concertazione tra Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e ULOF e con ricognizione presso i professionisti.

## Articolo 7 Obblighi comuni delle parti

Le parti si impegnano con il presente Protocollo a garantire una stabile e fattiva collaborazione per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo e per la gestione del Fondo di cui al precedente articolo 3, come di seguito specificato.

Obbligo comune delle parti è rappresentato dalla promozione e dalla pubblicizzazione del costituendo Elenco.

# Articolo 8 Obblighi dell'ordine degli avvocati di Milano







Per gli scopi del Protocollo, l'Ordine degli Avvocati di Milano provvede e si impegna:

- A gestire le risorse pari ad € 440.000,00 alla data della sua deliberazione, per le finalità indicate dal presente Protocollo e dalle norme regionali;
- 2) A mantenere un conto corrente bancario dedicato nonché a produrre una contabilità separata da quella di gestione ordinaria e propria dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
- 3) A valutare, sotto la propria esclusiva responsabilità, i requisiti dei professionisti e delle professioniste da iscrivere nell'elenco di cui al precedente articolo 4;
- 4) A coordinare, attraverso un gruppo di lavoro composto da un delegato di ciascun Consiglio dell'ordine dei fori dei due distretti, le attività di promozione del presente protocollo con la finalità di darne diffusione nell'ambito territoriale di competenza dei rispettivi ordini professionali.

# Articolo 9 Commissione di valutazione delle istanze di patrocinio legale

Per la valutazione delle istanze per patrocinio legale, è istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano una Commissione di valutazione. La commissione di valutazione è composta dai sequenti membri:

- **Tre avvocati** competenti in materia di violenza maschile contro le donne, di cui uno, con funzioni di Presidente, appartenente all'Ordine degli Avvocati di Milano e due appartenenti agli ordini che compongono l'Unione lombarda ordini forensi;
- Un componente appartenente all'Avvocatura della Regione;
- Un componente appartenente alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia.

La commissione verrà convocata con due modalità: ordinaria e straordinaria.

La Commissione "**ordinaria**" si riunisce con cadenza mensile e valuta le istanze di accesso al fondo che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 3 ed è formata dai tre avvocati competenti in materia di violenza di genere, di cui uno, con funzioni di Presidente, appartenente all'Ordine degli Avvocati di Milano e due appartenenti agli ordini che compongono l'Unione lombarda ordini forensi.

La commissione "**straordinaria**" è composta dalla totalità dei membri richiamati e può essere convocata in due ipotesi:

- In caso di mancato raggiungimento dell'accordo in sede di commissione "ordinaria";
- In caso di necessaria valutazione di istanza relativa ad un reato diverso da quelli elencati all'articolo 3.

La commissione "ordinaria" effettua, a titolo gratuito, tutti i controlli legali previsti dalla normativa vigente e verifica l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dal presente protocollo.

L'ordine degli Avvocati di Milano provvederà:







- A fornire a Regione Lombardia Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, i dati quantitativi sul numero di richieste esaminate, ammesse a contributo e respinte;
- Ad erogare i contributi, a valere sulle risorse del Fondo, a favore dei soggetti beneficiari, dandone comunicazione formale con cadenza quadrimestrale alla struttura regionale competente; ad utilizzare gli interessi ed i rendimenti maturati sul Fondo per le stesse finalità da esso previste e gli importi andranno determinati al netto delle imposte dirette e indirette, previste dalla vigente normativa.
- Al raccordo con gli Ordini degli Avvocati circondariali dei due distretti per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco, nonché all'organizzazione di corsi di qualificazione degli Avvocati.

## Articolo 10 Obblighi di Regione Lombardia

Per gli scopi del Protocollo, Regione Lombardia provvede a:

- Trasferire in un'unica soluzione, a seguito della sottoscrizione del presente protocollo, sul conto corrente dedicato all'Ordine degli avvocati le risorse pari a € 440.000,00;
- Promuovere presso l'opinione pubblica la conoscenza dell'Elenco attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, previo coordinamento con gli uffici a tale scopo indicati dalla Direzione generale di Regione Lombardia Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
- Adottare eventuali atti di indirizzo per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, comprese le iniziative di comunicazione;
- Promuovere l'elenco dei professionisti e delle professioniste presso i Centri antiviolenza e le case rifugio.

#### Articolo 11 Modalità di rendicontazione

L'ordine degli avvocati di Milano, entro il **30 giugno** e il **31 dicembre** di ciascun anno di attività fino ad esaurimento delle risorse, trasmette ai competenti uffici della Regione Lombardia la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione sulla gestione delle risorse trasferite.

In particolare, sarà trasmessa:

- Una relazione dettagliata sull'attività svolta con particolare riferimento alla selezione, alla creazione e all'aggiornamento dell'elenco, alle attività di qualificazione eventualmente organizzate ai fini dell'iscrizione dei professionisti e professioniste nell'Elenco stesso, ed alla formazione e coordinamento con gli Ordini circondariali dei due distretti di Corte di Appello di Milano e Brescia;
- La documentazione sulle attività di promozione e divulgazione dell'elenco;
- Un **prospetto riepilogativo** delle spese sostenute, validato dal competente organo dell'Ordine con specifica indicazione degli eventuali recuperi in corso, anche in forma rateizzata;







- **Dati numerici** delle istanze per l'accesso al sostegno da parte delle donne vittime di violenza, da utilizzarsi per fini statistici e per le attività di programmazione della Regione Lombardia.

#### Articolo 12 Durata del protocollo

Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha durata annuale, e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie destinate allo scopo e fino alla conclusione, da parte dell'Ordine degli avvocati di Milano, di tutte le procedure conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal presente atto, ivi comprese le attività di rendicontazione.

Al fine di garantire la continuità degli interventi rispetto al protocollo precedente sono coperte tutte le istanze presentate dal 12 febbraio 2025.

Fermo restando quanto indicato nel presente periodo, il Protocollo può essere prorogato su accordo delle parti, con specifico atto redatto in forma scritta, prima della scadenza. Eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali al presente Protocollo sono apportate con apposito atto sottoscritto da entrambe le parti.

## Articolo 13 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

L'Ordine degli avvocati di Milano si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche coinvolte a vario titolo nell'attuazione del Fondo in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, garantendo adeguata informativa agli interessati nelle forme e nei modi disciplinati.

## Articolo 14 Norme regolatrici

I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il protocollo potrà essere revocato unilateralmente dalla Regione Lombardia qualora accerti che la gestione delle risorse erogate non avvenga, per qualsiasi causa, secondo le modalità indicate nel Protocollo e nelle successive determinazioni a direttive, con le quali potranno essere previste anche ulteriori e specifiche disposizioni in merito alla gestione delle risorse economiche.

# Articolo 15 Trattamento dei dati personali

In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione del presente protocollo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.







#### Articolo 16 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### Articolo 17 Disposizioni finali

Il presente protocollo rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti.

Ogni modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

## Articolo 18 Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti previsti in materia.

#### per Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità **Dott. Francesco Maria Foti** 

per Ordine degli Avvocati di Milano

II Presidente

Avv. Antonino La Lumia